

ALLEGATO 1

COMUNE DI TRENTO

N. prot. _____ n. _____ racc. _____

Oggetto: Art. 57, comma 2 NtA del PRG. CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA - Convenzione per la realizzazione di opere ai fini dell'esercizio di attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo in p.f. 2051/2 nel comune catastale di Mattarello.

Presso la sede comunale di Trento, via Belenzani, n. 19, -----

In esecuzione della determinazione della dirigente del Servizio Edilizia privata e SUAP datata ____ n. ____, fra il: -----

- **COMUNE DI TRENTO** con sede in Trento, via Belenzani 19, -----
numero di codice fiscale del Comune: 00355870221;-----

rappresentato da _____, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia privata e SUAP come da decreto sindacale prot. n. ____ di data _____, e-----

- **CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA**, cod. fisc. e P.IVA _____, con sede in _____, via n. _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a il _____, domiciliato in ragione della carica nella sede della predetta società;-

premesse

- che al n. 130602 di protocollo del Comune di Trento di data 3 maggio 2023 e relativa documentazione integrativa protocollata al n. 217766 di data 24 luglio 2023, il Consorzio Trentino di Bonifica ha presentato domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un deposito attrezzi in p.f. 2051/2 C.C. Mattarello;

- che secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Trento l'area oggetto di intervento ricade in zona E1 – Zone agricole di interesse primario;
- che attualmente, tale area viene utilizzata a scopi ricreativi, mediante originario rilascio di permesso di costruire in deroga, come centro di automodellismo da parte dell'A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Trentino in base a contratto di affitto stipulato in data 1 gennaio 2008 avente durata di quindici anni dalla sottoscrizione con possibilità di eventuale rinnovo;
- il manufatto oggetto della domanda di permesso di costruire prot. n. 130602 di data 3 maggio 2023 si configura quale manufatto necessario alla manutenzione della sopra citata area utilizzata a scopi ricreativi;
- l'articolo 57, comma 2 NtA del vigente PRG dispone che "l'esercizio delle attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo previste dal PUP è subordinato alla sottoscrizione con il Comune di una convenzione finalizzata a disciplinare le medesime condizioni previste per le opere e manufatti precari dalle disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale per il governo del territorio";
- con verbale di deliberazione n. 11 di data 16 febbraio 2023, l'intervento in parola è stato autorizzato dalla Sottocommissione della Commissione urbanistica provinciale, la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15, si esprime anche a fini paesaggistici;
- nella relazione tecnica allegata al progetto si precisa che sull'area è stata autorizzata l'attività sportiva con deroga urbanistica e che a seguito di scioglimento della società o di trasferimento delle proprie infrastrutture è obbligo della committenza il ripristino della situazione originaria dei luoghi;

- che la documentazione prodotta in allegato al permesso di costruire sopra citato comprende la planimetria descrittiva dei luoghi, la realizzazione descrittiva delle opere con specificazione della loro funzione temporanea legata all'attività sportiva già autorizzata con deroga urbanistica, le caratteristiche tipologiche del manufatto del tipo "prefabbricati facilmente amovibili", i tempi previsti di utilizzazione;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.-----

Art. 1 – Opere oggetto di realizzazione.

1.1. Le opere oggetto della domanda di permesso di costruire prot. n. 130602 di data 3 maggio 2023 da realizzarsi in p.f. 2051/2 C.C. Mattarello consistono in:

- realizzazione di un deposito di attrezzature per la cura ed il mantenimento delle aree a verde e della pista di automobilismo costituito da nuovo manufatto prefabbricato in metallo di tipo pesante con dimensioni pari a 2.00x2.40m, tinteggiato color marrone.

Art. 2 – Modalità di esecuzione e mantenimento del decoro dei luoghi.

2.1. Le opere verranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica.

2.2. Il Consorzio Trentino di Bonifica dovrà dare comunicazione

dell'ultimazione dei lavori mediante deposito di specifica nota di fine lavori.
La qualità architettonica delle opere sarà mantenuta per tutto l'arco temporale di persistenza delle opere.

Art. 3 – Rimessa in pristino.

3.1. Il Consorzio Trentino di Bonifica si obbliga a ripristinare lo stato dei luoghi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del contratto di affitto (prevista al 31 dicembre 2032) sottoscritto in data 1 gennaio 2018 tra il Consorzio Trentino di Bonifica e il Gruppo Aeromodellistico Trentino, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione dell'attività sull'area da parte del Gruppo Aeromodellistico Trentino. La concessione di eventuali proroghe potrà essere valutata dal Comune a fronte di formale motivata istanza del contraente da presentare entro la suddetta scadenza.

3.2. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi il Comune provvederà a demolire coattivamente le opere a totali spese del Consorzio Trentino di Bonifica.

3.3. In caso di violazione delle disposizioni di questa convenzione, nonché in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio, così come previsto dall'art. 32, comma 10 del D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017.

Art. 4 – Responsabile comunale

4.1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione della presente convenzione la Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune

di Trento.

4.2. Al contraente è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso indicati.-----

4.3. E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione della presente convenzione.

Art. 5 – Spese

5.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico del del contraente.

Art. 6 – Controversie

6.1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente al presente atto sono attribuite alla competenza del Foro di Trento.

Art. 7 – Capacità a contrarre

7.1. Il signor/la signora _____ a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.-----

Art. 8 – Richiami.

8.1. Le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Rimessa in pristino), articolo 5 (Spese) e articolo 6 (Controversie).

Letto, accettato e sottoscritto. -----